

- 2) Se sia conforme al diritto europeo — e, in particolare, all'articolo 3, punto 27, della direttiva 2007/46/CE — che, in relazione alla fornitura mediante appalto pubblico di componenti di ricambio per autobus destinati al servizio pubblico, sia consentito al singolo concorrente di autoqualificarsi come «costruttore» di una determinata componente di ricambio non originale destinata ad un determinato veicolo, in particolare ove rientrante in una delle tipologie di componenti contemplate dalle normative tecniche elencate nell'allegato IV (Elenco delle prescrizioni per l'omologazione CE dei veicoli) della direttiva 2007/46/CE, ovvero se detto concorrente debba invece provare — per ciascuna delle componenti di ricambio così offerte e per attestarne l'equivalenza alle specifiche tecniche di gara — di essere il soggetto responsabile verso l'autorità di omologazione di tutti gli aspetti del procedimento di omologazione nonché della conformità della produzione e relativo livello qualitativo e di realizzare direttamente almeno alcune delle fasi di costruzione del componente soggetto all'omologazione, chiarendo altresì, in caso affermativo, con quali mezzi debba essere fornita detta prova?

(¹) Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007 che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) (GU 2007, L 263, pag. 1.).

Ricorso proposto il 3 febbraio 2021 — Commissione europea / Repubblica ellenica

(Causa C-70/21)

(2021/C 128/34)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: M. Kostantinidis, M. Noll-Ehlers)

Convenuta: Repubblica ellenica

Conclusioni:

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

A) Dichiarare che la Repubblica ellenica:

- avendo superato in modo sistematico e continuativo i valori limite delle concentrazioni di PM_{10} , relativamente al valore limite giornaliero nella zona/agglomerato EL0004 di Thessaloniki (Salonicco) in vigore dal 2005, è venuta meno all'obbligo che le incombe in forza dell'articolo 13 in combinato disposto con l'allegato XI della direttiva 2008/50/CE (¹);
- non avendo adottato, a far data dall'11 giugno 2010, le misure necessarie a garantire la conformità ai valori limite di PM_{10} nella zona/agglomerato EL0004 di Thessaloniki, è venuta meno agli obblighi imposti dall'articolo 23, paragrafo 1, della direttiva 2008/50 (in combinato disposto con l'allegato XV, punto A, di detta direttiva), segnatamente all'obbligo — sancito all'articolo 23, paragrafo 1, secondo comma, di tale direttiva — di stabilire misure appropriate affinché il periodo di superamento sia il più breve possibile.

B) Condannare la Repubblica ellenica al pagamento delle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il primo motivo del ricorso la Commissione sottolinea che la direttiva 2008/50, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, impone agli Stati membri di limitare l'esposizione della popolazione al materiale particolato (PM_{10}). La Commissione ritiene che la Repubblica ellenica, in base alle relazioni annuali sulla qualità dell'aria che ha trasmesso, persistentemente non abbia garantito dopo il 2005, anno in cui è diventata obbligatoria la conformità ai valori limite giornalieri e annuali di PM_{10} (inizialmente a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 1999/30/CEE, in seguito a norma dell'articolo 13 della direttiva 2008/50), la conformità ai valori limite giornalieri nell'agglomerato EL0004 di Thessaloniki.

Con il secondo motivo del ricorso la Commissione osserva che l'articolo 23, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2008/50 impone agli Stati membri, in caso di superamento dei valori limite, un chiaro e immediato obbligo di predisporre piani per la qualità dell'aria che includano misure appropriate affinché il periodo di superamento sia il più breve possibile. La Commissione sostiene che, in violazione dell'articolo 23, paragrafo 1, della direttiva 2008/50, la Repubblica ellenica non ha predisposto un idoneo piano per la qualità dell'aria per quanto riguarda l'agglomerato EL0004 di Thessaloniki.

(¹) Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa (GU 2008, L 152, pag. 1).

Impugnazione proposta il 3 febbraio 2021 dalla Química del Nalón SA, già Industrial Química del Nalón SA avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione ampliata) del 16 dicembre 2020, causa T-635/18, Industrial Química del Nalón SA/Commissione

(Causa C-73/21 P)

(2021/C 128/35)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Química del Nalón SA, già Industrial Química del Nalón SA (rappresentanti: P. Sellar, advocaat, K. Van Maldegem, avvocato, M. Grunchard, avvocata)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Regno di Spagna e Agenzia europea per le sostanze chimiche

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare la sentenza impugnata;
- rinviare la causa all'esame del Tribunale; e
- riservare le spese.

Motivi e principali argomenti

Primo motivo, secondo il quale la conclusione del Tribunale che l'argomento della ricorrente secondo cui la Commissione ha commesso un errore manifesto non implica necessariamente anche l'argomento secondo cui la Commissione ha violato il dovere di diligenza è errata in diritto.

Secondo motivo, secondo il quale il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel fondare il rigetto dell'argomento giuridico dedotto dalla ricorrente sulla mancanza di chiarezza del punto 4.1.3.5.5 dell'Allegato I al regolamento n. 1272/2008 (¹).

Terzo motivo, secondo il quale il Tribunale non avrebbe potuto fondarsi sull'affermazione della complessità del quadro normativo per giustificare il fatto che la Commissione avesse ommesso di prendere in considerazione la scarsa solubilità del PCCAT (pece, catrame di carbone, alta temperatura). Il Tribunale ha sostenuto la tesi contraria nel precedente procedimento connesso (Causa T-689/13 DEP, Bilbaina de Alquitrane e a./Commissione). Senza una spiegazione per aver sostenuto la tesi contraria, il ragionamento del Tribunale è insufficiente e contraddittorio.

Quarto motivo, secondo il quale il Tribunale ha erroneamente applicato il criterio del normale dovere di diligenza. Nell'affermare che la Commissione ha agito come qualsiasi altra normale e diligente autorità amministrativa, esso ha utilizzato un termine di paragone incorretto e inappropriato per valutare la dovuta diligenza e normalità della Commissione.

Quinto motivo, secondo il quale la motivazione del Tribunale è insufficiente e contraddittoria in quanto esso ha dichiarato, senza apportare prove e fondandosi esclusivamente sulle conclusioni dell'avvocato generale, che la Commissione poteva avere incontrato delle difficoltà nel correggere il suo manifesto errore di valutazione, con ciò suggerendo che l'atteggiamento della Commissione poteva essere scusato.